

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2016-549	del 06/07/2016
Oggetto	Direzione Tecnica. Attivazione di tirocinio formativo e di orientamento per la Dott.ssa Antonella Anna Aurilio presso il CTR Energia e Valutazioni ambientali complesse.	
Proposta	n. PDTD-2016-553	del 04/07/2016
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Zinoni Franco	
Struttura proponente	Ctr Energia E Valutazioni Ambientali Complesse	
Dirigente proponente	Dott. Cagnoli Paolo	
Responsabile del procedimento	Cagnoli Paolo	

Questo giorno 06 (sei) luglio 2016 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico , Dott. Zinoni Franco, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 100 del 30/12/2015 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Attivazione di tirocinio formativo e di orientamento per la Dott.ssa Antonella Anna Aurilio presso il CTR Energia e Valutazioni ambientali complesse.

VISTI:

- la legge 34/06/1997, n. 196 *“Norme in materia di promozione dell’occupazione”*, con particolare riferimento all’art. 18 *“tirocini formativi e di orientamento”*;
- il DM 25/03/1998, n. 142 *“Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della L 24/06/1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”*;
- l’art.1, comma 34, della legge 28/06/2012, n. 92 *“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”*;
- la legge della Regione Emilia-Romagna 1/08/2005, n. 17 e s.m.i. *“Norma per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”*, con particolare riferimento al capo IV *“Orientamento e Tirocini”*;
- la legge della Regione emilia-romagna 19/07/2013, n. 7 *“Disposizioni in materia di Tirocini. Modifiche della Legge Regionale 1 agosto 2005, n. 17 Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità sul lavoro”*;
- la Disciplina delle frequenze temporanee presso le strutture di Arpae Emilia-Romagna, approvata con D.D.G. n. 63 del 18/05/2016;

RICHIAMATO:

- il Regolamento per il decentramento amministrativo di Arpae, adottato con D.D.G. n.100 del 30/12/2015, ai sensi del quale l'adozione degli atti connessi all'assegnazione di borse di studio ed allo svolgimento di stage o tirocini formativi è attribuita, secondo le rispettive competenze, ai Direttori di Nodo;

PREMESSO:

- che l'Università degli studi di Bologna, rientrante tra quelli contemplati nell'art. 26 della LR n. 17/2005 e s.m.i., previa Convenzione approvata con D.D.G. n. 80 dell’11/11/2013, promuove un tirocinio formativo e di orientamento per la dott.ssa Antonella Anna Aurilio, sulla base del progetto individuale e di apposita convenzione, che si allegano sub A) e sub B) quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

PREMESSO INOLTRE:

- che il periodo di tirocinio va dal mese di luglio 2016 fino al mese di dicembre 2016;
- che la tirocinante possiede il requisito previsto dall'art. 25 L.R. 17/2005, ovvero ha conseguito la laurea entro i 12 mesi dalla data di attivazione del tirocinio;

- che il Tutor Universitario è la Prof. Tina Lalli;
- che il Tutor Aziendale è l'Ing. Paolo Cagnoli;

CONSIDERATO:

- che il CTR Energia e Valutazioni ambientali complesse della Direzione Tecnica di Arpae è disponibile ad accogliere la dott.ssa Antonella Anna Aurilio, consentendogli di svolgere un periodo di tirocinio secondo le modalità e gli obiettivi descritti nel progetto formativo, allegato sub A);
- che l'Università degli Studi di Bologna ha assicurato il tirocinante ai sensi della normativa vigente, sia per gli infortuni, sia per la responsabilità civile verso terzi;
- che il tirocinio si svolgerà secondo le modalità e i tempi previsti nel citato progetto formativo;

DATO ATTO:

- che il costituendo rapporto con la dott.ssa Antonella Anna Aurilio, oltre a non configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro, non comporta alcun vincolo a carico di Arpae;
- che al tirocinante sarà corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio secondo quanto stabilito dalla L.R. 7/2013, pari a euro 450,00/mese (più IRAP), per complessivi euro 2.929,50 (IRAP compresa);
- che la dott.ssa Antonella Anna Aurilio non potrà fare valere nei confronti di Arpae alcun diritto di retribuzione, indennità o quant'altro compete a chi è legato da rapporto di lavoro subordinato;

RITENUTO:

- di approvare lo svolgimento del tirocinio formativo della dott.ssa Antonella Anna Aurilio presso il CTR Energia e Valutazioni ambientali complesse della Direzione Tecnica di Arpae, sede di Bologna – Largo Caduti del Lavoro, 6, quale modalità formativa non costituente rapporto di lavoro, finalizzato, in via esclusiva, a sostenere le scelte professionali e a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

SPECIFICATO:

- che la liquidazione dell'indennità per la partecipazione al tirocinio sarà a cura della Direzione Tecnica di Arpae previa dichiarazione del Responsabile del CTR Energia e Valutazioni ambientali complesse, Ing. Paolo Cagnoli, in cui si attesti il regolare svolgimento dell'attività da parte del tirocinante;
- altresì, che rimane a carico dell'Ente promotore l'invio telematico della convenzione e del progetto formativo ai soggetti individuati nell'art. 26 sexies della L.R. n. 17/2005 nonché l'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del CTR Energia e Valutazioni ambientali complesse, Ing. Paolo Cagnoli, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO INOLTRE:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento lo stesso Ing. Paolo Cagnoli;
- del parere di regolarità contabile espresso del Responsabile dell'Area Bilancio e Contabilità economica;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, il tirocinio formativo e di orientamento della dott.ssa Antonella Anna Aurilio quale modalità formativa non costituente rapporto di lavoro, finalizzato, in via esclusiva, a sostenere le scelte professionali e a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
2. di dare atto che il tirocinio formativo e di orientamento si svolgerà sulla base del progetto individuale e dell'apposita convenzione, che si allegano sub A) e sub B) al presente atto quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. di dare atto che il suddetto tirocinio avrà durata di mesi sei a decorrere dal mese di luglio 2016 fino al mese di dicembre 2016;
4. di dare atto che alla tirocinante sarà corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio secondo quanto stabilito dalla L.R. 7/2013, pari a euro 450,00/mese (più IRAP), per complessivi euro 2.929,50 (IRAP compresa);
5. di dare atto che il costo complessivo di euro 2.929,50, relativo al presente provvedimento, ha natura di "borse di studio e stage", è a carico dell'esercizio 2016 ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al CdC DIRTE-DTEVA;
6. di dare atto che il tirocinio in oggetto, oltre a non configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro, non comporta alcun vincolo per Arpae.

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)



PROGETTO DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

(LEGGE REGIONALE N. 17/2005 art. 24 comma 2)

Rif. Convenzione _____ Stipulata in data _____

Tirocinante:

Nominativo AURILIO ANTONELLA ANNA

Nato/a a PALERMO Prov. PA il 27/12/1990

Cittadinanza Italia

Non necessita di permesso di soggiorno

Residente a FICARAZZI Prov. PA

via mulinello 44

e-mail antonella.aurilio@studio.unibo.it Telefono 3335709326

Codice fiscale RLANNL90T67G273R

Titolo di studio LAUREA - Vecchio o nuovo ordinamento (corsi di durata compresa tra 2 e 6 anni)

Tipologia di tirocinio

Tirocini formativi e di orientamento (art. 25 comma 1 lett. a))

Beneficiario con titolo di studio LAUREA - Vecchio o nuovo ordinamento (corsi di durata compresa tra 2 e 6 anni)

Conseguito il 16/03/2016

Soggetto ospitante:

Ragione sociale: Arpae - Agenzia Regionale per la prevenzione, ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale VIA PO, 5 40139 BOLOGNA BO

Codice fiscale 04290860370 Partita IVA 04290860370

Tel. 051/6223870 e-mail mleapore@arpa.emr.it

Numero totale degli addetti nell'unità produttiva di riferimento 7 di cui a tempo indeterminato 7

Numero di tirocinanti attualmente ospitati nell'unità produttiva di riferimento 0

Settore economico produttivo (Class ATECO 2007) 84.12.30 Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla gestione di progetti per l'edilizia abitativa e l'assetto del territorio e per la tutela dell'ambiente

Sede/i del tirocinio via Caduti del Lavoro 6 40122 Bologna BOLOGNA

Stabilimento/reparto/ufficio CTR Energia e Valutazioni ambientali complessa

Qualifica di riferimento del SRQ TECNICO DELLA COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE

Profilo professionale di inserimento ISTAT 2.5.1.6.0

Durata e periodo del tirocinio: dal 01/07/2016 al 30/12/2016

Tempi di accesso ai locali aziendali dalle 09:00:00 alle 18:30:00 Durante lo svolgimento del tirocinio sono possibili trasferte o spostamenti temporanei presso sedi diverse dalla sede principale del tirocinio, da definire e programmare in accordo con il responsabile del tirocinio.

ORARIO SETTIMANALE 32 ORE, DA LUNEDI' A VENERDI'

Tutori

Responsabile didattico/organizzativo COGNOME NOME

Tel. 051 2099322

Responsabile del tirocinio CAGNOLI PAOLO

Ruolo nell'azienda RESPONSABILE CTR ENERGIA E VALUTAZIONI AMBIENTALI COMPLESSE

Tel. 0515281246

Polizze assicurative

Infortuni sul lavoro INAIL con "Gestione per Conto" (PAT 99992000) a carico di Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Responsabilità civile posizione n 65/745444524 - scadenza 28 febbraio 2017

Compagnia assicuratrice UNIPOLSAI

Indennità

Indennità mensile: 450.00

Altro (nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 26 quater della legge regionale n. 17/2005):

OBIETTIVI SPECIFICI DEL TIROCINIO

Acquisizione della/e seguente/i Unità di Competenza della qualifica

PROGETTAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE - COMPOSIZIONE CONTENUTI COMUNICATIVI

Attività previste per l'acquisizione delle capacità/conoscenze della/e Unità di Competenza

Supporto all'ideazione e redazione di un piano di comunicazione per il settore energia; collaborazione con l'Area Comunicazione di Arpae nella creazione dei contenuti e nella gestione e monitoraggio del sito web e dei social network; partecipazione nell'implementazione di collaborazione interna all'Agenzia e con i potenziali partners e stakeholders tramite l'ideazione di possibili campagne di comunicazione:

##Elaborazione degli elementi costitutivi del piano di comunicazione.

##Attivazione della rete e dei canali comunicativi

Attività previste per l'acquisizione di eventuali ulteriori capacità e/o conoscenze

L'acquisizione della/delle Unità di Competenza prevista/e verrà attestata tramite rilascio della scheda Capacità e Conoscenze di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 739/2013

Il servizio di SRFC verrà erogato da Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Obblighi del tirocinante

- Seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- Rispettare gli obblighi di riservatezza circa procedimenti, processi produttivi, prodotti od altre notizie relative al Soggetto Ospitante di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- Rispettare i regolamenti del Soggetto Ospitante e le norme in materia di igiene e sicurezza.
- Garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti ed usi aziendali.

Obblighi del soggetto ospitante e del soggetto promotore

- Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata di cui all'art. 25 della legge regionale n. 17/2005.
- Il soggetto ospitante si impegna a non utilizzare i tirocinanti in attività non coerenti con gli obiettivi del tirocinio esplicitati nel progetto individuale.
- Al tirocinante deve essere garantito l'accesso a tutte le conoscenze e la capacità necessarie all'acquisizione di almeno una unità di competenza della qualifica presa a riferimento nel progetto formativo, ai fini della sua certificabilità.

BOLZANO _____, (data) _____

(firma per il soggetto promotore)

Franco Finna

(firma per il soggetto ospitante)

Ueli

(firma del tutor accademico)

Stomello Ama Diulo

(firma del tirocinante o di chi esercita la tutela legale)

Convenzione per la realizzazione di tirocini

N. del
(LEGGE REGIONALE 17/2005 art. 24 comma 2)

TRA

L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede legale in Bologna, Via Zamboni n. 33, codice fiscale 80007010376, di seguito denominato Soggetto promotore, rappresentato da NEGRINI ANGELA

E

Arpae - Agenzia Regionale per la prevenzione, ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna con sede legale in BOLOGNA

via Po, 5

codice fiscale/partita I.V.A. 04290860370 d'ora in poi denominato
"Soggetto ospitante" esercente l'attività di

84.12.30 Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla gestione di progetti per l'edilizia abitativa e l'assetto del territorio e per la tutela dell'ambiente

rappresentato/a da ZINONI FRANCO

PREMESSO

che al fine di sostenere le scelte professionali e favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro i soggetti richiamati all'art.26, comma 1 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 possono promuovere tirocini a beneficio dei soggetti individuati al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 1 soggetti in tirocinio a promozione del soggetto promotore.

Art. 2

1. Il tirocinio, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati nel progetto formativo individuale di cui all'art. 24, comma 2 della LEGGE REGIONALE 17/2005 è seguito e verificato da un tutore responsabile didattico-organizzativo posto a disposizione dal soggetto promotore, e da un responsabile del tirocinio, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante, inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo individuale secondo lo schema di cui al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale;

- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- d) garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti ed usi aziendali.

Art. 4

1. Il soggetto ospitante si impegna a non utilizzare i tirocinanti in attività non coerenti con gli obiettivi del tirocinio esplicitati nel progetto individuale.
2. Il soggetto ospitante adempie all'obbligo della comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. Il soggetto ospitante si impegna a garantire una formazione idonea, relativa alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica, secondo le previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ed in particolare dell'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sottoscritto il 21 dicembre 2011.
4. Qualora gli oneri assicurativi siano a carico del promotore, in caso di infortunio o evento dannoso durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare immediatamente l'evento, al soggetto promotore affinché lo stesso adempia ai relativi oneri di denuncia presso l'Inail e la Compagnia assicuratrice. Qualora gli oneri assicurativi siano a carico del soggetto ospitante, quest'ultimo, oltre a segnalare immediatamente l'evento al soggetto promotore, adempie ai relativi oneri di denuncia.
5. Il soggetto promotore invia alla Regione Emilia-Romagna, entro i termini previsti per la comunicazione obbligatoria di cui al precedente punto 2, la presente convenzione, unitamente al progetto formativo, con le modalità previste all' art 24 comma 4 della L.R. 17/2005, che la Regione medesima mette a disposizione della Direzione territoriale del lavoro e delle organizzazioni sindacali rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 7, comma 3 della L.R. 17/2005.
6. Al tirocinante deve essere garantito l'accesso a tutte le conoscenze e la capacità necessarie all'acquisizione della/delle unità di competenza previste nella qualifica presa a riferimento nel progetto formativo, ai fini della sua certificabilità, con le modalità di cui all'art. 26 ter, comma 5, della legge regionale n. 17/2005.
7. L'assicurazione obbligatoria del tirocinante contro gli infortuni presso l'INAIL e per responsabilità civile verso terzi è a carico del soggetto promotore.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 26 *bis* della legge regionale n. 17/2005 il soggetto ospitante, consapevole delle sanzioni penali e dell'eventuale decadenza dai benefici, nel

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi richiamate agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, dichiara di:

- a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999;
- c) non avere effettuato licenziamenti, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
- d) non fruire della cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva;
- e) di non aver effettuato altro tirocinio non curriculare con i tirocinanti individuati.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 26 quater della legge regionale n. 17/2005 viene corrisposta al tirocinante, per la partecipazione al tirocinio l'indennità di partecipazione di almeno € 450 mensili salvo i casi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 26 quater della LEGGE REGIONALE 17/2005.

Art. 7

1. In caso di inosservanza degli obblighi posti dal precedente articolo 5, il soggetto ospitante non può attivare tirocini per un periodo di dodici mesi.
2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nella presente convenzione o nel progetto formativo individuale, nonché ai commi 3 e 5 dell'art. 24 della legge regionale 17/2005, al soggetto promotore e al soggetto ospitante, nell'ambito delle rispettive responsabilità, è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi 12 mesi.
3. L'omesso o ritardato invio della convenzione e del progetto formativo per via telematica comporta l'irrogazione a carico del soggetto promotore di sanzione amministrativa, negli importi di cui all'art. 19, comma 3, d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
4. Ai sensi dell'art. 1 comma 35 della legge 28 giugno 2012, n. 92, "la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d) del comma 34 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare e' proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689".
5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, ferma restando l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni in esse previsti, i tirocini attivati saranno immediatamente interrotti.

(firma per il soggetto promotore) _____

(firma per il soggetto ospitante) _____

arpae

Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
IL DIRETTORE TECNICO

N. Proposta: PDTD-2016-553 del 04/07/2016

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Attivazione di tirocinio formativo e di orientamento per la Dott.ssa Antonella Anna Aurilio presso il CTR Energia e Valutazioni ambientali complesse.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 06/07/2016

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
